

Composizione e modalità di partecipazione al Consiglio

1. Ai sensi del comma 2 art. 38 dello Statuto, fanno parte del Consiglio:

- Tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;
- Una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di un collegio didattico interdipartimentale, indicati all'art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio;
- Il personale di elevata professionalità delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento;
- Il Responsabile amministrativo partecipa di diritto alle sedute ed è escluso dall'elettorato attivo.
-

2. Fanno parte altresì del Consiglio:

- Una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo nella misura del 15%;
- Una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati nella misura del 5%;
- Una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nella misura del 5%;
- Una rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento, nella misura del 1%.

3. Previo invito o accettazione da parte del Direttore, possono partecipare al Consiglio studiosi ed esperti anche non universitari che partecipino sistematicamente all'attività scientifica del Dipartimento stesso, con voto consultivo.

4. Con le stesse modalità previste nel comma precedente, possono partecipare al Consiglio, in materia di programmazione delle attività scientifiche, il personale degli enti convenzionati eventualmente impegnato in attività di ricerca presso il Dipartimento, con voto consultivo.

5. Secondo quanto previsto dal secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, la rappresentanza dei studenti non deve essere considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

6. In analogia con la previsione contenuta nell'art. 64 comma 4 dello Statuto, la mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

7. Per le modalità di partecipazione delle varie componenti alle sedute del Consiglio si rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 38 dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.